

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio delle isole di Lipari, Vulcano, Panarea, Stromboli, Alicudi e Filicudi.**

**IL PRESIDENTE  
DELLA REGIONE SICILIANA**

Visto lo Statuto della Regione;

Considerato che, in attesa dell'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana, le funzioni statali dell'Amministrazione centrale in materia di tutela artistica e paesistica sono, in Sicilia, esercitate dal Presidente della Regione, quale organo decentrato dello Stato, ai sensi del D.L.C.P.S. 30 giugno 1947, n. 567;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il Regolamento approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

Considerato che la Commissione provinciale di Messina per la tutela delle bellezze naturali, nella seduta del 4 febbraio 1964, ha deliberato la imposizione del vincolo, ai sensi della legge 29 giugno 1939, numero 1497, nei confronti del territorio del comune di Lipari e, specificatamente, delle isole di Lipari, Vulcano, Panarea, Stromboli, Alicudi, Filicudi;

Considerato che, il verbale della seduta del 4 febbraio 1964 della Commissione predetta, unitamente alle relative planimetrie, è stato pubblicato, ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, per il periodo prescritto, all'Albo del Comune di Lipari e depositato presso le sedi delle Associazioni provinciali interessate, senza che sia stata presentata alcuna opposizione, proposta o reclamo;

Considerato che, l'arcipelago delle isole Eolie costituisce un complesso naturale, d'origine vulcanica, unico al mondo, che offre incantevoli scenari di bellezze panoramiche e paesistiche, tale da essere meta di numerose correnti turistiche attratte dalla dolcezza del clima e dalla suggestiva amenità dei luoghi;

Considerato che, il territorio delle singole isole presenta aspetti e caratteristiche particolari con rupi e scogli, grotte e spiagge in fantasia di contorni e forme ora selvagge, ora riposanti, ma sempre in armonia pittorica di luci e di colori;

Considerato che, le predette isole sono interessate da costruzioni — dalla tipica e tradizionale architettura — che si inseriscono in maniera perfetta nella cornice dei molteplici quadri naturali — di incomparabile bellezza — esistenti nel territorio delle singole isole;

Considerato che, dette bellezze naturali, celebrate in tutto il mondo, possono agevolmente godersi da ogni punto delle isole stesse;

Ritenuto necessario, pertanto, sottoporre al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, il territorio delle isole Lipari, Vulcano, Panarea, Stromboli, Alicudi e Filicudi, presentando esso le caratteristiche di cui all'art. 1 commi 3 e 4 della citata legge e dell'art. 9, commi 4 e 5 del Regolamento approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

Considerato che, indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia, il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo per il proprietario, pos-

sessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili ricadenti nelle località vincolate di presentare alla competente Soprintendenza ai Monumenti, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di opere che possano modificare lo aspetto esteriore delle località stesse;

Vista la nota n. 511843 - Div. I - Sez. I - Direzione generale del Demanio marittimo e dei Porti, del 29 marzo 1966 con la quale il Ministro della Marina mercantile, a termini dell'articolo 13 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ha manifestato il suo assenso rappresentando, tuttavia, la necessità che dal vincolo restino escluse le zone sulle quali insistono opere pubbliche relative ai pubblici usi del mare e del demanio marittimo nonchè le aree interessate da attrezzature portuali già esistenti o sulle quali dette opere avessero a realizzarsi in futuro;

Di concerto con l'Assessore regionale del turismo, comunicazioni e trasporti;

DECRETA

Art. 1

Il territorio del comune di Lipari e, specificatamente, delle isole di Lipari, Vulcano, Panarea, Stromboli, Alicudi e Filicudi, ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed è, pertanto, sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Art. 2

Restano escluse dal vincolo di cui alla citata legge le zone sulle quali insistano opere pubbliche relative ai pubblici usi del mare e del demanio marittimo, nonchè le aree interessate da attrezzature portuali già esistenti o sulle quali dette opere avessero a realizzarsi in futuro.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana unitamente al verbale della seduta del 4 febbraio 1964 della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Messina.

Una copia della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto sarà trasmessa entro il termine di un mese, per il tramite della Soprintendenza ai Monumenti della Sicilia Orientale, al comune di Lipari perchè venga affissa per tre mesi all'albo pretorio.

Altra copia, con le planimetrie, verrà contemporaneamente depositata presso gli Uffici dello stesso comune dove gli interessati potranno prenderne visione.

La Soprintendenza ai Monumenti di Catania comunicherà alla Presidenza della Regione la data dell'effettiva affissione della Gazzetta Ufficiale medesima.

Palermo, 7 settembre 1966.

CONIGLIO  
GRIMALDI

Verbale della seduta del 4 febbraio 1964

L'anno millenovecentosessantaquattro il giorno quattro del mese di febbraio, in Messina, nel Palazzo della Provincia, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, giusta invito del Presidente, diramato il 27 gennaio 1964.

Sono presenti:

- 1) On.le Dr. Carlo Stagno D'Alcontres - *Presidente*.
- 2) Dr. Prof. Renato Chiurazzi - *Vice Presidente*;
- 3) Dr. Ing. Pietro Colonna - *Componente*;
- 4) Dr. Alberto Colajanni (Direttore Ente Provinciale Turismo) in rappresentanza del componente Comm. Ballo Michele, *Presidente Ente Provinciale Turismo*;
- 5) Rag. Giuseppe Natoli - *Assessore in rappresentanza del Sindaco di Lipari*.

(*Omissis*)

Assiste alla seduta con le funzioni di Segretario il Dr. Ermanno Jannuzzi, funzionario di ruolo della Provincia.

Aperta la seduta la Commissione esamina la deliberazione con la quale il Consiglio Comunale di Lipari richiede l'approvazione del vincolo per le Isole Lipari, Vulcano e Panarea.

La Commissione è unanime nel ritenere necessario accogliere la richiesta in parola e la discussione verte sull'opportunità di vincolare le sole zone indicate dal Comune ovvero tutto il territorio.

Il Presidente propone di estendere il vincolo a tutte le isole che formano il Comune di Lipari e quindi anche Stromboli, Filicudi ed Alicudi.

La Commissione, pertanto:

Considerato che l'arcipelago delle Isole Eolie costituisce un complesso naturale unico al mondo, poiché l'origine vulcanica ha formato l'aspetto delle Isole ed in ognuna di esse sembra che la natura abbia voluto modellare rupi e scogli, grotte e spiagge in fantasia di contorni e forme ora selvagge, ora riposanti, ma sempre in una armonia pittorica di luci e di colori;

Ritenuto che ognuna delle Isole che compongono il Comune di Lipari presenta aspetti e caratteristiche particolari; tutte belle e differenti fra loro e con tutte la natura è stata prodiga nell'elargire i suoi doni;

Considerato che dette Isole sono meta di numerose correnti turistiche attratte dalla dolcezza del clima e dalla selvaggia bellezza dei luoghi;

Ritenuto che dette bellezze naturali, celebrate in tutto il mondo, possono agevolmente godersi da ogni punto di ciascuna Isola;

Considerato, pertanto, che per mantenere l'attuale suggestiva amenità dei luoghi occorre opporsi ad indiscriminate iniziative edilizie che potrebbero deturpare irrimediabilmente il paesaggio;

Veduto il voto espresso dal Consiglio Comunale di Lipari;

Delibera

Vincolare, ai sensi e per gli effetti della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi 3 e 4, le Isole che formano il territorio del Comune di Lipari e più specificatamente le Isole Lipari, Vulcano, Panarea, Stromboli, Alicudi e Filicudi.

(*Omissis*)

Il Presidente: On. C. Stagno D'Alcontres

DECRETO PRESIDENZIALE 7 settembre 1966 (1960)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Vallata Santa Domenica di Ragusa.

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Considerato che, in attesa dell'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto della Regio-

ne siciliana le funzioni statali dell'Amministrazione centrale in materia di tutela artistica e paesistica sono, in Sicilia, esercitate dal Presidente della Regione, quale organo decentrato dello Stato, ai sensi del D.L.C.P.S. 30 giugno 1947, n. 567;

Visto il D.L. 18 marzo 1944, n. 91;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il Regolamento approvato con R.D. 3 giugno 1940 n. 1357;

Considerato che la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Ragusa, nella seduta del 30 giugno 1965, ha deliberato il vincolo di cui alla citata legge 29 giugno 1939, n. 1497, nei confronti della Vallata Santa Domenica, sita in territorio comunale di Ragusa;

Considerato che il verbale della seduta del 30 giugno 1965 della predetta Commissione, unitamente alla relativa planimetria, è stato pubblicato, ai sensi dell'art. 2 della legge 29 giugno 1939 n. 1497, per il periodo prescritto, all'albo del comune di Ragusa e depositato presso le sedi delle Associazioni interessate, senza che siano state presentate opposizioni, proposte o reclami;

Considerato che la Vallata di Santa Domenica, sita in territorio comunale di Ragusa, descritta nell'allegata planimetria ed inclusa dalla Commissione per la tutela delle bellezze naturali nell'elenco delle cose da proteggere ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497, nettamente configurata nella cornice dell'ambiente urbano, inserisce un fatto naturale costituito da rocciose pareti scoscese, riccamente e permanentemente drappeggiate di vegetazione, che presentano lo aspetto di un botro in cui si aprono, ai piedi degli scoscendimenti, grotte naturali e artificiali (cave di pietra e sepolcreti protostorici);

Considerato che in tale vallata il rapporto tra elementi umani e naturali compone di per sé un fattore di suggestione molto ricco e suscitatore di emozioni paesistiche, dando anche respiro alla maglia urbana;

Considerato che la veduta di detta Vallata può agevolmente godersi dai tre ponti che l'attraversano e dalle strade che la recingono, costituendo sia gli uni che le altre dei veri e propri belvedere;

Ritenuto necessario, pertanto, sottoporre al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939 n. 1497, la zona della Vallata di Santa Domenica di Ragusa, descritta nell'allegata planimetria, presentando essa le caratteristiche di cui all'art. 1 commi 3 e 4 della citata legge ed all'art. 9 commi 4 e 5 del Regolamento approvato con R.D. 3 giugno 1940 n. 1357;

Considerato che, indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo per il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili ricadenti nella zona vincolata di presentare alla competente Soprintendenza ai Monumenti, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della zona medesima;

DECRETA

Art. 1

È dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497, e viene quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa, la zona della vallata